

PREMESSO

Che con D.G.R. n. 940 del 10/07/2009 come integrata con D.G.R. n.1006 del 24/07/2009, è stata adottata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 69 e 76 della L.R. n. 36/1997 e s.m., dell'art. 3 della L.R. n. 6/1991 e dell'art. 4 sesto comma della L.R. n. 39/1984, la variante di salvaguardia della fascia costiera del PTCP, nelle more dell'adeguamento complessivo del PTCP previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs 42/2004 e s.m.i. per il quale è stata avviata l'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. PG/2009/71938 del 7 maggio 2009;

Che le sopracitate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 940/2009 e n. 1006/2009 e i relativi allegati grafici e normativi sono stati trasmessi agli 82 Comuni liguri interessati dalla variante per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione degli atti ai fini della presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi avesse interesse ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della L.R. n. 39/1984, nonché per l'espressione del parere comunale e della pronuncia contestuale sulle osservazioni presentate mediante deliberazione consiliare da trasmettere alla Regione, a norma del combinato disposto dell'art. 3, comma 2 lettera a) della L.R. n. 6/1991 e del citato art. 4, nono comma, della L.R. n. 39/1984, nel termine di tre mesi dalla data di ricevimento degli atti della variante in argomento;

Che al contempo, con le sopracitate deliberazioni, è stata avviata la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., con conseguente trasmissione della variante e del Rapporto Preliminare alla Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, alle Amministrazioni Provinciali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, alla Direzione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL), ai Parchi Naturali Regionali del Beigua, di Portofino, di Montemarcello-Magra, al Parco Nazionale delle Cinque Terre, all'Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury, all'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, all'Area Protetta Locale del Parco delle Mura di Genova, all'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, all'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, alle Aree Protette Provinciali Savonesi, alla Riserva Naturale Regionale di Bergeggi, alla Riserva Naturale Regionale Isola Gallinara, alla Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero e al Dipartimento Ambiente della Regione Liguria;

Che successivamente con D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009 sono state apportate modifiche degli elaborati grafici e integrazioni delle disposizioni normative della variante riguardante essenzialmente: a) alcuni casi di non corrispondenza tra le previsioni di riclassificazione di regime paesistico con l'effettivo stato dei luoghi ovvero con il regime paesistico attribuito ad aree contigue aventi caratteristiche analoghe; b) alcuni casi di non corrispondenza tra le previsioni di riclassificazione del regime paesistico introdotte dalla variante con le previsioni di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi già adottati o approvati o in avanzata fase di istruttoria sulla base di precedenti valutazioni favorevoli già espresse; che successivamente si è provveduto alla trasmissione di tale ultima deliberazione e relativi allegati ai Comuni interessati e agli Enti sopracitati per esperire sia gli adempimenti di pubblicità e partecipazione ai sensi dell'art. 4, ottavo e nono comma, della L.R. n. 39/1984 e s.m., sia gli adempimenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.;

Che ai sensi del citato art. 4 settimo comma della l.r. n. 39/1984 e s.m. dell'adozione della ridetta variante di salvaguardia del PTCP avvenuta con D.G.R. n. 940 del 10/07/2009 (integrata con D.G.R. n. 1006 del 24/07/2009), è stata data notizia sui giornali quotidiani Il Secolo XIX e La Repubblica – edizione Genova del 02/08/2009 nonché sul BUR della Liguria n. 32 del 12/08/2009 – Parte IV e della successiva adozione, con D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009, delle modifiche degli elaborati grafici e delle integrazioni delle disposizioni normative della variante in oggetto è stata altresì data notizia sui medesimi giornali quotidiani Il Secolo XIX e La Repubblica – edizione Genova del 25/10/2009 nonché sul BUR della Liguria n. 44 del 04/11/2009 – Parte IV;

Che inoltre per assicurare la massima partecipazione al procedimento di variante in oggetto la D.G.R. n. 940, come integrata con D.G.R. n. 1006, la successiva D.G.R. n. 1376 e i rispettivi allegati sono stati trasmessi alle Comunità Montane Pollupice, Val di Vara e Argentina-Armea, agli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, degli Agronomi e ai Collegi dei Geometri delle province di Genova, La Spezia, Imperia e Savona, all'Ordine dei Geologi della Liguria, all'A.N.C.E. Liguria – Collegio Regionale Costruttori Edili, alla Direzione Compartimentale ANAS di Genova, a R.F.I. – Direzione programmi investimenti direttrice tirrenica nord, nonché all'Autorità di Bacino del fiume Magra e all'Autorità di Bacino regionale;

DATO ATTO CHE

la variante di salvaguardia come sopra adottata è costituita dagli elaborati di cui alla D.G.R. n. 940 del 10/07/2009 (integrata con D.G.R. n.1006 del 24/07/2009) e dalla D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009 consistenti in:

- 1) Relazione generale
- 2) Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- 3) Fascicolo proposte di modifica alle Norme di Attuazione di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009 contenente:
 - art. 49 bis Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo);
 - art. 49 ter Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA);
 - art. 79 bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia;
 - Art 79 ter Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente);
- 4) serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) relative alle vigenti indicazioni di livello locale, assetto insediativo (STATO ATTUALE);
- 5) serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) relative alle proposte di variante cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo (PROPOSTA DI VARIANTE);
- 6) Fascicolo contenente dettaglio in scala 1:10.000 delle varianti cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo, articolato in 70 schede, (schede n.1 – 65 relative alle varianti e schede lett. A – E relative ad alcune rettifiche finalizzate ad eliminare incongruenze derivanti dalla trasposizioni cartografiche delle varianti al PTCP apportate dal Piano del Parco Naturale Regionale di Montemarcello – Magra approvato con D.C.R. n.41 del 3 agosto 2001)
- 7) Fascicolo contenente correzioni e modifiche riportate nel documento denominato Allegato 1 della D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009 contenente nuove schede cartografiche in scala 1:10.000, corredate da stralci cartografici in scala 1:25.000, corrispondenti per modalità di rappresentazione e numerazione a quelle allegate alla DGR 940/2009 e riportanti:
 - numero della variante, scheda in scala 1:10.000 e tavola in scala 1:25.000 come da DGR n. 940/2009;
 - gli areali di identificazione della correzione o modifica apportata, delimitati con perimetro di colore azzurro e contrassegnati da lettere;
 - i perimetri di zonizzazione corretti o modificati, in scala 1:10.000 e in scala 1:25.000;

PRESO ATTO

Che complessivamente agli 82 comuni interessati dalla variante in oggetto sono state presentate n. 352 osservazioni da parte di privati e varie Associazioni, di cui 28 fuori termine; e in particolare: 306 osservazioni avverso la D.G.R. n. 940 del 10/07/2009 (integrata con D.G.R. n. 1006 del 24/07/2009) di cui 26 fuori termine e n. 46 osservazioni avverso la D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009, di cui 2 fuori termine;

Che, inoltre, le principali Associazioni ambientaliste, audite dalla Regione in data 16 e 22/11/2010 anche ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., hanno fatto pervenire con nota n. 248/10 del 6 dicembre 2010 il loro ulteriore parere congiunto a seguito dell'audizione;

Che il Comune di Pieve Ligure ha trasmesso con nota n. 7324 del 06/12/2010 una integrazione del parere già trasmesso per segnalare un possibile errore materiale;

Che inoltre alla stregua di una mera segnalazione sono pervenute direttamente alla Regione la nota prot. 084/2010 del 13 settembre della Soc. Intertech Spa concernente le previsioni della variante in oggetto relative al Comune di La Spezia e la nota del 2 novembre 2009 della lista civica "Identità per il futuro" del Consiglio Comunale di San Lorenzo al Mare di trasmissione della posizione sostenuta nel contesto della discussione consiliare poi sfociata nel parere reso con D.C.C. n. 39 del 27/10/2009;

Che il Comune di Rapallo ha trasmesso con nota prot. 28121 del 16.06.2010 una specificazione della posizione comunale già espressa integrativa delle osservazioni e con ulteriore nota prot. 30664 del 30.06.2010 ha trasmesso gli elaborati relativi ad un progetto di riordino della viabilità che interessa una piccola porzione marginale dell'area classificata PU dalla variante volta a segnalare l'esigenza di stralciare dal perimetro del PU la fascia interessata dal ridetto progetto di riordino della viabilità;

Che da ultimo il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria con nota Prot. IN/2011/6768 del 21 marzo 2011 ha chiesto: a) di riconsiderare il regime ME apposto relativamente alla colonia di Marinella di proprietà regionale e di ripristinare il regime ID-TR-TU originario in considerazione dei programmi regionali di valorizzazione del bene; b) di valutare la possibilità di ripristinare l'originario regime ISMA sull'area del golf di Rapallo di proprietà regionale;

Che durante l'esame degli atti per l'espressione del parere del Comitato Tecnico Regionale è emerso nella seduta del 16/02/2011 un errore nella perimetrazione della variante in oggetto relativamente all'area classificata PU in Comune di Rapallo nel senso che è stata compresa anche un'area marginale posta in sponda destra del Torrente Boate esterna al perimetro del golf e caratterizzata da stato di degrado che non è opportuno assoggettare al regime paesistico di tipo PU bensì ripristinare il regime normativo previgente (IS-MA).

Che le suddette osservazioni di privati e di associazioni, i pronunciamenti dei Comuni su di esse, anche ai sensi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 D.Lgs 152/2006, sono stati esaminati ed istruiti dagli uffici e che gli esiti di tale istruttoria sono sintetizzati:

- a) nella scheda descrittiva (fascicolo "Osservazioni di privati e associazioni, pareri comunali, apporti di altri Enti - Schede di sintesi e valutazione" – "Documento A") che contiene, per ogni Comune e per ciascuna delle deliberazioni di adozione (D.G.R. n. 940 del 10/07/2009 integrata con D.G.R. n. 1006 del 24/07/2009 e D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009) la data di notifica della variante, il periodo di pubblicazione, il numero delle osservazioni pervenute, gli estremi di adozione e di trasmissione alla Regione della deliberazione di espressione del parere comunale e della pronuncia sulle osservazioni pervenute con accanto la rispettiva valutazione regionale. In tale Documento A sono inoltre comprese le schede contenenti la sintesi e la valutazione regionale sotto il profilo paesistico territoriale degli apporti collaborativi di altri Enti, ivi compresi quelli che hanno trasmesso il proprio parere anche ai sensi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 D.lgs. 152/2006;
- b) nella scheda cartografica (fascicolo "Osservazioni di privati e associazioni, pareri comunali, apporti di altri Enti -Schede cartografiche" –"Documento B") recante la localizzazione dei mappali o degli areali a cui le osservazioni, i pareri comunali e gli apporti collaborativi di altri Enti si riferiscono;
- c) che inoltre gli apporti dei vari Enti cui è stato inviato il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 152/2006, nonché il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 38 del 25/01/2010 e il Decreto del Dirigente del Settore V.I.A. n. 670 del 29/03/2010 con le schede relative sono riportati nel Documento C;

il tutto come allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Che rispetto alle osservazioni presentate ai Comuni ed agli apporti di altre Amministrazioni sono proposti i seguenti giudizi sintetici, applicando i criteri di valutazione di seguito rispettivamente esposti:

- a) NON LUOGO A PROVVEDERE, quando il contenuto dell'osservazione e/o del parere: 1) si riferisce ad argomenti che esulano dal campo preso in considerazione dalla variante in oggetto; 2) si riferisce ad aspetti già contemplati nella variante adottata con D.G.R. n. 940 del 10/07/2009 (integrata con D.G.R. n. 1006 del 24/07/2009) ma superati dalle modifiche introdotte con D.G.R. n. 1376 del 16/10/2009;
- b) SI CONDIVIDE (parzialmente o totalmente), ovvero NON SI CONDIVIDE, quando i contenuti delle osservazioni ed i pareri comunali sono stati valutati nel merito sulla base di specifiche motivazioni espresse riguardo a ciascuno di essi;

Che in particolare le proposte indicate sub precedente lettera b) derivano in sostanza, dall'applicazione del criterio generale dell'accoglimento delle sole osservazioni o pareri od apporti che siano volti a pervenire ad un miglioramento degli specifici contenuti della variante in oggetto in relazione sia alle finalità sue proprie, sia all'esigenza di conferire alla relativa normativa di attuazione i necessari requisiti di chiarezza e di univocità applicativa;

CONSIDERATO

Che a seguito dell'istruttoria degli Uffici sono emerse le seguenti proposte di modifiche/integrazioni agli elaborati grafici della variante sulle quali è stato già acquisito il parere favorevole del CTR nelle sedute del 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010, 16 febbraio 2011 (come da fascicolo "Proposta di Approvazione della Giunta Regionale al Consiglio Regionale – schede di dettaglio in scala 1:10000) sintetizzate nei termini di seguito riportati:

PROVINCIA DI IMPERIA

	PTCP VIGENTE	PTCP ADOTTATO	PROPOSTA di APPROVAZIONE
COMUNE BORDIGHERA lett. A scheda n. 3 tav. 62	IS MA	IS CE	IS MA CPA
COMUNE BORDIGHERA lett. B scheda n. 3 tav. 58- 62	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE BORDIGHERA lett. C scheda n. 3 tav. 62	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE CERVO lett. A scheda n. 21 tav. 56	ANI MA	ANI CE	ID MA
COMUNE CERVO lett. B scheda n. 21 tav. 56	ANI MA	ANI CE	IS CE
COMUNE CIPRESSA lett. A scheda n. 13 tav. 59	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE IMPERIA lett. A scheda n. 15 tav. 59	IS MA	IS MA Saturo	NI CO
COMUNE OSPEDALETTI lett. A scheda n. 3-4 tav. 58	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE OSPEDALETTI lett. B scheda n. 3-4 tav. 58	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE OSPEDALETTI lett. C scheda n. 4 tav. 58	IS MA	IS MA Saturo	IS MA CPA
COMUNE POMPEIANA lett. A scheda n. 11-12 tav. 59	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE POMPEIANA lett. B scheda n. 11-12 tav. 59	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE POMPEIANA lett. C scheda n. 11-12 tav. 59	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE SAN REMO lett. A scheda n. 8-9 tav. 58	IS MA	IS MA Saturo	IS MA
COMUNE SAN REMO lett. B scheda n. 8 tav. 59	IS MA	IS CE	AI MA
COMUNE SAN REMO lett. C scheda n. 5- 6 tav. 58	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE SAN REMO lett. D scheda n. 9 tav. 58	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE SANREMO lett. E scheda n. 7 tav. 58	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE SANREMO lett. F scheda n. 7-9-10 tav. 58	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE SANREMO lett. G scheda n. 7-9-10 tav. 58	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE SANREMO lett. H scheda n. 8 tav. 58	TU	SU	PU
COMUNE SANREMO lett. I scheda n. 5 tav. 58	IS MA	IS MA CPA	IS MA

	PTCP VIGENTE	PTCP ADOTTATO	PROPOSTA di APPROVAZIONE
COMUNE SANREMO lett. L scheda n. 5-6 tav. 58	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE SANREMO lett. M scheda n. 8 tav. 58	IS MA	IS CE	PCP
COMUNE SANREMO lett. N scheda n. 5 tav. 58	TU	SU	TU
COMUNE SANREMO lett. O scheda n. 4-5 tav. 58	IS MA	IS MA Saturo	NI MA
COMUNE SANREMO lett. P scheda n. 6 tav. 58	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE S. STEFANO al M lett. A scheda n. 11 tav. 59	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE S. STEFANO al M lett. B scheda n. 11-13 tav. 59	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE TAGGIA lett. A scheda n. 10 tav. 58-59	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE TAGGIA lett. B scheda n. 10 tav. 59	IS MA	ANI MA	ANI TR ID
COMUNE TAGGIA lett. C scheda n. 9 tav. 58-59	TU	PCP	TU
COMUNE TERZORIO lett. A scheda n. 11-12 tav. 59	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE TERZORIO lett. B scheda n. 11-12 tav. 59	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE VALLECROSIA lett. A scheda n. 2 tav. 61	ANI MA	IS CE	IS MA CPA

PROVINCIA DI SAVONA

	PTCP VIGENTE	PTCP ADOTTATO	PROPOSTA di APPROVAZIONE
COMUNE ALASSIO lett. A scheda n. 24 tav. 48	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE ALASSIO lett. B scheda n. 24 tav. 48	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE ALASSIO lett. C scheda n. 25 tav. 49	ANI MA	ANI CE	ANI MA
COMUNE ALBISOLA SUP. lett. A scheda n. 38 tav. 24	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE BALESTRINO lett. A scheda n. 29 tav. 40	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE BERGEGGI lett. A scheda n. 36 tav. 32	IS MA	IS MA CPA	ID MA
COMUNE BORGHETTO S.S. lett. A scheda n. 28-29 tav. 40	ANI MA	ANI CE	IS MO B
COMUNE CERIALE lett. A scheda n. 27 tav. 40	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE CERIALE lett. B scheda n. 27 tav. 49	IS MA	IS MA CPA	ID MO A
COMUNE CERIALE lett. C scheda n. 27 tav. 40	ANI MA	ANI CE	ANI MA
COMUNE CERIALE lett. D scheda n. 27 tav. 40	ANI MA	ANI CE	IS MA
COMUNE GIUSTENICE lett. A scheda n. 31 tav. 40	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE LAIGUEGLIA lett. A scheda n. 22 tav. 56	ANI MA	ID MA	ANI CE
COMUNE LOANO lett. A scheda n. 30 tav. 40	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE LOANO lett. B scheda n. 30 tav. 40	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE PIETRA LIGURE lett. A scheda n. 30 tav. 40	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE PIETRA LIGURE lett. B scheda n. 30 tav. 40	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE PIETRA LIGURE lett. C scheda n. 30-31 tav. 40	IS MA	ANI MA	IS MA CPA IS MA

PROVINCIA DI GENOVA

	PTCP VIGENTE	PTCP ADOTTATO	PROPOSTA di APPROVAZIONE
COMUNE ARENZANO lett. A scheda n. 42 tav. 15	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE CHIAVARI lett. A scheda n. 52-53 tav. 26-27	MODIFICHE AL TRACCIATO DELL'AURELIA SU INDICAZIONE DEL COMUNE		
COMUNE GENOVA lett. A scheda n. 42 tav. 15	IS MA	IS MA CPA	IS MA
COMUNE GENOVA lett. B scheda n. 42 tav. 15	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE GENOVA lett. C scheda n. 45 tav. 25	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE LAVAGNA lett. A scheda n. 53 tav. 27	MODIFICHE AL TRACCIATO DELL'AURELIA SU INDICAZIONE DEL COMUNE		
COMUNE PIEVE LIGURE lett. A scheda n. 46 tav. 25	IS MA	IS MA Saturo ID MA	IS MA
COMUNE RAPALLO lett. A scheda n. 50 tav. 26	IS MA	ANI MA	NI CO
COMUNE RAPALLO lett. B scheda n. 48 tav. 26	IS MA	IS MA Saturo	IS MA CPA
COMUNE RAPALLO lett. C scheda n. 49 tav. 26	ID MO A	PU	AI MA
COMUNE RAPALLO lett. D scheda n. 49 tav. 26	IS MA	PU	IS MA TU
COMUNE RAPALLO lett. E scheda n. 50 tav. 26	IS MA	ANI MA	IS MA
COMUNE RAPALLO lett. F scheda n. 50 tav. 26	IS MA	ANI MA	IS MA CPA
COMUNE RAPALLO lett. G scheda n. 49 tav. 26	IS MA	PU	ANI MA
COMUNE S.MARGHERITA L. lett. A scheda n. 48 tav. 26	TU	PU	TU
COMUNE S.MARGHERITA L. lett. B scheda n. 48 tav. 26	IS MA IS MA	ANI MA IS MA Saturo	IS MA CPA IS MA CPA

PROVINCIA DI SPEZIA

	PTCP VIGENTE	PTCP ADOTTATO	PROPOSTA di APPROVAZIONE
COMUNE DEIVA MARINA lett. A scheda n. 57-58 tav. 34	ANI MA	IS MA	ANI MA
COMUNE FRAMURA lett. A scheda n. 57-58 tav. 34	ANI MA	IS MA	ANI MA
COMUNE FRAMURA lett. B scheda n. 58 tav. 34	ANI MA	ANI CE	IS CE
COMUNE FRAMURA lett. C scheda n. 58 tav. 34	ANI MA	ANI CE	IS CE
COMUNE FRAMURA lett. D scheda n. 58 tav. 34	IS MA	IS MA Saturo	NI MA
COMUNE FRAMURA	IS MA	IS CE	NI MA

lett. E scheda n. 58 tav. 34			
	PTCP VIGENTE	PTCP ADOTTATO	PROPOSTA di APPROVAZIONE
COMUNE MONTEROSSO al M. lett. A scheda n. 62 tav. 42	IS MA	IS CE	IS MA
COMUNE SARZANA lett. A scheda n. 65 tav. 51, 52 modifica apportata a seguito della nota Prot. IN/2011/6768 del 21 marzo 2011 del Settore Amministrazione Generale	ID TR-TU AI CO	ME	ME ID TR TU IS MA

Che le proposte di modifiche cartografiche da apportare a seguito dell'accoglimento di osservazioni e pareri non modificano in termini significativi i dati quantitativi e la geografia del PTCP, in quanto in particolare rispetto alla superficie territoriale interessata dalla variante in oggetto, pari a c.a. 92 kmq (a seguito della DGR 1376/2009) in esito all'istruttoria si prevede il ripristino della originaria classificazione solo su circa 2 kmq, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

D.G.R. 940 e D.G.R. 1376		Proposta attuale in esito all'istruttoria	
aree sottoposte a tutela circa 92 kmq di cui principali categorie:		aree sottoposte a tutela circa 90 kmq di cui principali categorie:	
ANI CE	20,07 kmq	ANI CE	19,68 kmq
ANI MA	23,18 kmq	ANI MA	19,40 kmq
ID CE	0,70 kmq	ID CE	0,70 kmq
IS CE	4,15 kmq	IS CE	4,27 kmq
SU	0,33 kmq	SU	0,31 kmq
PU	5,36 kmq	PU	5,22 kmq
(12 nuovi parchi oltre all'ampliamento di alcuni parchi già esistenti)		(12 nuovi parchi oltre all'ampliamento di alcuni parchi già esistenti)	
IS MA Saturo	6,67 kmq	IS MA Saturo	5,67 kmq
IS MA CPA	30,20 kmq	IS MA CPA	33,84 kmq
PCP (solo aree stazioni)	0,31 kmq	PCP (solo aree stazioni)	0,31 kmq

Che le proposte di modifiche cartografiche alla variante in oggetto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale riguardano prevalentemente le seguenti tipologie:

- 1) il riconoscimento dello stato di fatto in aree già riclassificate ANI-MA o IS-CE (originariamente IS-MA) per le quali si propone la nuova classificazione IS MA CPA (**Bordighera** – lettera A e B schede 3, tavv. 58-62; **Sanremo** – lettera C, F e G schede 5-6-7-9-10, tav.58; **Taggia** – lettera A scheda 10, tavv. 58-59; **Terzorio** - lettera A,B scheda 11,12, tav. 59; **Pompeiana** – lettera B e C scheda 11 e 12 tav.59; **Alassio** – lettera B, scheda 24, tav.48; **Pietra Ligure** – lettera A e C scheda 30-31 tav.40; **Ceriale** – lettera A scheda 27 tav.40; **Genova** - lettera B e C scheda 42-45 tavv.15 e 25; **Rapallo** – lettera F scheda 50 tav.26)
- 2) una più puntuale e migliore definizione di alcune aree classificate IS MA Saturo, attraverso una loro parziale riclassificazione in IS MA CPA (**Ospedaletti** – lettera C scheda 4 tav.58; **Rapallo** - lettera B scheda 49 tav.26; **S. Margherita Ligure** – lettera B scheda 48 tav.26)
- 3) la riproposizione dell'originaria classificazione ANI-MA su alcune aree riclassificate ANI CE (**Alassio** – lettera C scheda 25 tav.49; **Borghetto S. S.** – lettera B scheda 27 tav.40; **Ceriale** – lettera C scheda 27 tav.40)
- 4) il ripristino del previgente regime IS MA su limitate porzioni di aree che la variante riclassificava IS MA CPA o ANI MA (**Bordighera** – lettera C scheda 3 tav.62; **Cipressa** – lettera A scheda 13 tav. 59; **Ospedaletti** lettera A e B scheda 3 e 4 tav.58; **Sanremo** lettera I e L scheda 5 e 6 tav.58; **S. Stefano al M.** – lettera A e B scheda 10 tav. 58,59; **Arenzano** – lettera A scheda 42 tav.15; **Genova** – lettera A scheda 42 tav. 15; **Alassio** – lettera A scheda 24 tav. 48; **Albisola sup.** – lettera A scheda 38 tav. 24; **Balestrino** – lettera A scheda 29 tav.40; **Pompeiana** – lettera A scheda 11,12 tav.59; **Sanremo** – lettera D, E e P scheda 9-7-6 tav.58; **Giustenice** – lettera A scheda 31 tav.40; **Loano** – lettera A e B scheda 30 tav.40; **Pietra Ligure** – lettera B scheda 30 tav.40; **Rapallo** – lettera E scheda 50 tav.26)

- 5) la riclassificazione di alcune limitate aree con attribuzione alle stesse di regimi che ammettono maggiore trasformabilità rispetto al regime originario in coerenza con il regime delle aree contermini (**Imperia** – lettera A scheda 15 tav.59; **Taggia** – lettera B scheda 10 tav.59; **Rapallo** – lettera A scheda 50 tav.26) laddove l'attribuzione alle stesse del previgente regime IS-MA avrebbe comportato la creazione di aree di estensione troppo limitata rispetto alla scala di rappresentazione del Piano;

RILEVATO CHE le proposte di modifiche riportate nei precedenti punti 4 e 5 non sono tali da alterare il disegno perseguito dalla Variante in oggetto ed in particolare non interrompono la continuità tra le aree ANI MA (preesistenti o introdotte dalla variante) e le aree sottoposte ai nuovi regimi introdotti dalla variante e, segnatamente, con quello IS MA CPA;

CONSIDERATO ALTRESI'

che a seguito dell'istruttoria degli Uffici sono emerse le seguenti proposte di modifiche/integrazioni agli elaborati normativi della variante sulle quali è stato già acquisito il parere favorevole del CTR nelle sedute del 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010, 16 febbraio 2011 nei termini di seguito riportati:

Art 49 bis - ISMA SATURO

Come adottato e modificato con DGR 1376/2009	Proposta di approvazione
1) Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento ove si verifichi che l'incremento di densità dell'edificato e le modificazioni correlate cui si è pervenuti siano tali da aver determinato un assetto che ha raggiunto i limiti dell'insediamento sparso.	IMMUTATO
2) Obiettivo della disciplina è evitare ulteriori modificazioni dei rapporti tra le aree libere e le aree edificate che alterino l'equilibrio raggiunto o che compromettano le caratteristiche paesistiche proprie del contesto, la morfologia del terreno e gli spazi verdi, l'insieme dei manufatti e degli elementi connotanti l'uso agricolo del suolo.	IMMUTATO
Come adottato e modificato con DGR 1376/2009	Proposta di approvazione
3) Sono consentiti tutti gli interventi sugli edifici esistenti, compresa la demolizione e ricostruzione, preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, nel rispetto dei vincoli paesistici o monumentali esistenti. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di infrastrutturazione se non in misura strettamente connessa alla migliore definizione urbanistica e paesistica dell'insediamento esistente o comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado sempreché compatibili con gli obiettivi della presente norma, secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al riguardo. Non è comunque ammessa la trasformazione di serre e altri manufatti agricoli in volumi edilizi residenziali.	3) Sono consentiti tutti gli interventi sugli edifici esistenti, compresa la demolizione e ricostruzione, preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, nel rispetto dei vincoli paesistici o monumentali esistenti. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione se non in misura strettamente connessa alla migliore riqualificazione urbanistica e paesistica dell'insediamento esistente o comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado urbanistico sempreché compatibili con gli obiettivi della presente norma, secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al riguardo da adottarsi comunque entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore della presente norma decorso il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 L.R 39/1984. Non è comunque ammessa la trasformazione di serre e altri manufatti agricoli in volumi edilizi residenziali.
	4) Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica e comunque tali da non alterare in misura

	paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno.
--	---

Art 49 ter - ISMA CPA

Come adottato e modificato con DGR 1376/2009	Proposta di approvazione
1) Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il collegamento tra costa ed entroterra o per la interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri.	IMMUTATO
2) L'obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti.	IMMUTATO

Come adottato e modificato con DGR 1376/2009	Proposta di approvazione
3) Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata infrastrutturazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico culturale e turistico ricettiva del territorio, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio, secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al riguardo. Tali interventi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi né essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali.	3) Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico - culturale nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio. In sede di redazione o aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale, da adottarsi entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore della presente norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma 2, possono essere specificati i caratteri di episodicità della nuova edificazione in relazione alle peculiarità dell'ambito e alle esigenze di manutenzione del territorio. Gli interventi ammessi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi né essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali. 3 bis) Non è ammessa l'installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale

	4) Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica comunale a condizione che non alterino in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi e che non modifichino in modo significativo la morfologia e le sistemazioni del terreno.
--	--

Art 79 ter – PCP

Come adottato e modificato con DGR 1376/2009	Proposta di approvazione
1) La disciplina di cui al presente articolo si applica: a) al tracciato ferroviario dismesso fra i Comuni di Ospedaletti e San Lorenzo al mare; b) al tracciato ferroviario di prossima dismissione nei due tratti compresi tra i comuni di San Lorenzo al Mare e Andora (tratto 1) e tra i comuni di Andora e Finale Ligure (tratto 2); c) alle relative aree di pertinenza e agli edifici ferroviari e di servizio alla linea quali stazioni, depositi, ricoveri materiali come individuati nella cartografia di Piano con la sigla PCP (Parco Costiero Ciclopeditone del Ponente) o comunque facenti parte del patrimonio FS oggetto della dismissione. 2) Obiettivo della disciplina è: a) la salvaguardia dell'unitarietà del tracciato ferroviario in funzione della realizzazione della pista ciclopeditone; b) il contestuale riutilizzo dei manufatti e delle aree di cui al precedente comma 1 lett. c) in funzione della migliore fruizione del Parco Costiero Ciclopeditone del Ponente nonché della riqualificazione urbana e paesaggistica degli ambiti interessati 3) Sono pertanto consentiti: a) Sul tracciato di cui al precedente comma 1, lett.a) e b), tutti gli interventi idonei alla realizzazione della pista ciclopeditone; b) sui manufatti e sulle aree di cui al precedente comma 1 lett. c) tutti gli interventi idonei alla valorizzazione del Parco Costiero Ciclopeditone del Ponente comprensivo dei connessi interventi di riqualificazione urbana, infrastrutturale e paesaggistica degli ambiti interessati. L'eventuale riutilizzo di tratti del tracciato ferroviario per funzioni differenti da quelle della pista ciclopeditone è subordinato all'individuazione e al recepimento negli strumenti urbanistici comunali e nel presente Piano di un tracciato ciclopeditone alternativo in grado di assicurare la continuità del percorso ciclopeditone costiero. Gli interventi per il riutilizzo dei tracciati, degli edifici e delle aree di cui alle lett. b) e c) del comma 1, di prossima dismissione, sono subordinati alla approvazione di un progetto unitario di approvazione regionale esteso a ciascuno dei due	IMMUTATO 2) Obiettivo della disciplina è: a) la salvaguardia dell'unitarietà del tracciato ferroviario in funzione della realizzazione della pista ciclopeditone; b) il contestuale riutilizzo dei manufatti e delle aree di cui al precedente comma 1 lett. c) in funzione della migliore fruizione del Parco Costiero Ciclopeditone del Ponente nonché della riqualificazione urbana e paesaggistica degli ambiti interessati c) il mantenimento o la ricostruzione della continuità ecologica lungo la linea costiera tra costa ed entroterra IMMUTATO

tratti individuati (San Lorenzo al Mare-Andora e Andora-Finale Ligure).	
---	--

Che per contro con riferimento all'art. 79 bis nel testo come modificato con DGR 1376/2009 e di seguito riportato non emerge la necessità-opportunità di proporre alcuna modifica in vista della sua approvazione da parte del Consiglio Regionale:

Art. 79 bis

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia.

1) La disciplina di cui al presente articolo si applica:

- a) al tracciato della Strada Statale n. 1 Aurelia come esistente all'anno 1990 e a quelli antecedenti a partire dall' impianto napoleonico-sabaudo della strada, come indicati nella cartografia di piano con la sigla SVA (Sistema della Via Aurelia),
- b) ai tratti tuttora esistenti dei tracciati storici lungo l'arco costiero, normalmente individuati nella toponomastica locale come Via antica Romana, in parte già indicati nella cartografia di Piano con la sigla PS (Percorsi Storici);

2) Obiettivo della disciplina è restituire alla Via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell'identità e dell'immagine della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle sue potenzialità in termini di fruizione del paesaggio e di promozione dell'immagine della Liguria;

3) Sono pertanto ammessi, con riferimento ai tracciati di cui al comma 1 lettera a):

- gli interventi di manutenzione dettati da esigenze funzionali e di sicurezza purché condotti in termini atti a salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non alterare le visuali panoramiche;
- gli interventi che comportino modificazioni del tracciato, quali allargamento della sede e rettifiche delle curvature, svincoli e rotonde, sostituzione dei manufatti e interventi di analoga portata, purché inseriti in un progetto di ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico. Detti interventi sono realizzabili in qualsivoglia regime normativo del PTCP, purché condotti in termini coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano per i regimi in parola;

4) Con riferimento ai tracciati di cui al comma 1 lettera b), sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche fisiche e di sostituzione di manufatti storici del tracciato lungo gli stessi tratti, fatti salvi quelli dettati da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità, da condursi secondo gli obiettivi qualitativi della disciplina;

5) La Regione emana linee guida per gli interventi sui tracciati e promuove progetti di valorizzazione paesistica su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma. Fornisce inoltre, ai fini della migliore applicazione della disciplina di cui al presente articolo, l'individuazione dei tracciati di cui al comma 1, lett. a) in scala 1:10.000 e promuove, in raccordo con i Comuni, il censimento dei tracciati di cui al comma 1, lett. b) Infine promuove, d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, l'aggiornamento del vincolo sui tracciati del complesso viario della via Aurelia;

EVIDENZIATO

Che il nuovo regime proposto nella riformulazione dell'art. 49 ter Insediamenti Sparsi Regime normativo di Mantenimento, finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA), rispetto all'art. 49 comma 3 del PTCP vigente – (Insediamenti Sparsi – regime normativo di MANTENIMENTO - IS MA – in cui sono ammessi *quegli interventi di nuova edificazione nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implicino ne' richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa*) – “non consente ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico-culturale nonché la funzione turistico ricettiva purché a basso impatto, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio. Gli interventi ammessi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi ne' essere localizzati nei punti

paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali”;

Che più specificamente la principale novità introdotta nella proposta di riformulazione dell'articolo 49 ter riguarda pertanto il connotato di episodicità della nuova edificazione ivi ammissibile, che riguarda l'obiettivo di conseguire una maggiore rarefazione dell'edificato rispetto al regime IS MA ed in particolare comporta il limite di una bassa densità insediativa specificando la necessità che la nuova edificazione preservi la continuità degli spazi non edificati; a tal fine ne deriva la necessità che anche la nuova infrastrutturazione, in quanto elemento di interruzione della continuità del verde, sia ulteriormente circoscritta rispetto a quanto già ammissibile nelle zone IS MA e che tra gli edifici sia mantenuta una distanza congrua. Inoltre tale norma introduce una selezione delle funzioni ammissibili, indicando quelle coerenti con gli obiettivi della norma, finalizzata essenzialmente al mantenimento dei caratteri paesistici presenti e, quindi, tesa a privilegiare le attività agricole di produzione o di presidio e quelle compatibili finalizzate alla fruizione attiva del paesaggio;

Che inoltre il nuovo testo dell'art. 49 ter proposto prescrive che la nuova edificazione non sia localizzata nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità intendendosi per tali, a titolo di esempio, i crinali e le aree soprastanti i tunnel autostradali, proprio considerato che le nuove aree classificate IS MA CPA sono state individuate ritagliando corridoi di connessione tra le zone ANI MA, in genere collocate a monte dell'autostrada e la costa, e quindi in linea generale attraversano la barriera rappresentata dalla autostrada, per cui è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi indicati che tali aree siano preservate dall'edificazione, mentre con riferimento agli altri punti paesisticamente caratterizzanti, si sottolinea la necessità di una particolare attenzione in sede di valutazione dei progetti per la percezione degli interventi dalla Via Aurelia e dal Parco costiero del Ponente, introdotti dalla variante come elementi strutturali del PTCP;

Che al contempo al fine di consentire ad ogni Comune una maggiore aderenza della norma alle specificità locali e di promuovere un diffuso aggiornamento della normativa urbanistica e paesistica, nel comma 3 ultima parte del ridetto art. 49 ter si è previsto che *“In sede di redazione o aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale, da adottarsi comunque entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma 2, possono essere meglio definiti i caratteri di episodicità della nuova edificazione in relazione alle peculiarità dell'ambito”*;

Che pertanto resta affidata alle singole Amministrazioni Comunali la specifica e ponderata valutazione dell'assentibilità alla luce dei limiti e criteri sopra indicati di interventi di nuova edificazione ammessi dai vigenti Piani Urbanistici per l'ambito in questione in applicazione della disciplina di salvaguardia come sopra riformulata nell'art. 49 ter e segnatamente la verifica della possibilità di positiva definizione dei procedimenti di rilascio di titoli edilizi in corso alla data di adozione della Variante in oggetto fermo restando che le autorizzazioni paesistiche già rilasciate antecedentemente alla data di adozione della Variante dovranno essere oggetto di conferma da parte dell'Autorità competente sulla base del nuovo regime di PTCP come approvato;

Che per quanto riguarda il regime IS MA saturo (art. 49 bis) *“non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di nuova urbanizzazione se non in misura strettamente connessa alla migliore riqualificazione urbanistica e paesistica dell'insediamento esistente o comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado urbanistico... secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale da adottarsi comunque entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente norma decorso il quale si applicano le disposizioni di cui all'art.6 L.R. 39/1984”* e che pertanto a differenza del regime ISMA CPA nel nuovo art. 49 bis gli interventi di nuova edificazione (ad eccezione dei manufatti agricoli e pertinenziali ammessi dal comma 4) sono ammessi solo sulla base dell'aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale proprio in considerazione del fatto che trattandosi di aree che hanno raggiunto una configurazione definita i nuovi edifici, comunque connessi al superamento di situazioni di degrado urbanistico, debbono comunque essere puntualmente individuati sulla base di una precisa ricognizione della situazione esistente da adottarsi da parte del Comune e da approvarsi, a seconda dei casi, dalla Provincia o dalla Regione;

Che infine nella proposta del testo dei ridetti articoli 49 bis e 49 ter sono state inserite norme specifiche volte a consentire la realizzazione di manufatti agricoli e pertinenziali, differenziate nei termini seguenti:

nell'art.49 bis ISMA Saturo, nel comma 4:

“Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica e comunque tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno”,

nell'art. 49 ter ISMA CPA, nel comma 4 :

“Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica comunale a condizione che non alterino in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi e che non modifichino in modo significativo la morfologia e le sistemazioni del terreno”;

EVIDENZIATO ALTRESI'

CHE oltre alle specificazioni da apportare per conformarsi alle prescrizioni poste dal decreto di non assoggettamento a VAS ed in prosieguo esplicitate, le proposte di modifica hanno ad oggetto il testo sopracitato degli artt. 49 bis e ter e sono volte a corrispondere, almeno in parte, all'esigenza rappresentata da molti Comuni:

- a) di consentire una immediata operatività della norma, rimuovendo il vincolo derivante dal generale rinvio all'adeguamento delle indicazioni di livello puntuale del PTCP a maggior ragione in quanto per tale adeguamento non era fissato alcun termine per i Comuni;
- b) di perseguire efficacemente l'importante obiettivo di innescare un diffuso aggiornamento della normativa degli strumenti urbanistici alla luce del nuovo regime di assetto paesistico territoriale introdotto dalla Variante per la fascia costiera;

RILEVATO

Che come già evidenziato relativamente alla procedura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 38 del 25/01/2010 e con Decreto del Dirigente del Settore V.I.A. n. 670 del 29/03/2010, - allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (fascicolo “Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di assoggettabilità art. 12 D. Lgs. n. 152/2006” - Documento C) - la variante in oggetto è stata dichiarata non assoggettabile a VAS subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

Che, in particolare, le modifiche/integrazioni agli elaborati grafici e normativi della variante introdotte a seguito delle prescrizioni contenute nei sopracitati Decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 38 del 25/01/2010 e Decreto del Dirigente Settore V.I.A. n. 670 del 29/03/2010 relativi alla procedura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m., sono:

- o Deiva e Framura : SCHEDA N. 57-58, LETT. A, TAV. 34
- o Laigueglia: SCHEDA N. 22, LETT. A, TAV. 56
- o art. 49bis sostituzione di “degrado” con **“degrado urbanistico”**
- o art. 49ter sostituzione di “strutture turistico-ricettive” con **“nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale”**
- o art. 49 ter, inserimento comma 3 bis: “Non è ammessa l'installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale”;

Che la non assoggettabilità della variante a VAS lascia impregiudicata la necessità delle pertinenti verifiche di natura ambientale sui singoli interventi ricadenti nelle aree oggetto della variante di cui trattasi, con particolare riferimento a quelle interessate da SIC o dalla rete Natura 2000 (v. anche “Scheda di sintesi e modalità di recepimento” in fascicolo “Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di assoggettabilità art. 12 D. Lgs. n. 152/2006” - Documento C);

Che, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni, si è provveduto con nota protocollo IN/2011/5090 del 01/03/2011 alla trasmissione degli elaborati modificati al Settore competente per accettazione delle prescrizioni nei termini sopra indicati riscontrata con nota protocollo IN/2011/8701 dell'11/4/2011 del Dirigente del Settore Valutazione di Impatto Ambientale, e che si provvederà alla pubblicità del risultato della verifica di assoggettabilità, nonché alla pubblicazione per estratto sul BURL dei relativi decreti, contestualmente agli adempimenti di pubblicazione e pubblicità della variante in oggetto;

Che con riferimento ai contenuti della presente variante comportanti l'introduzione di quattro nuove norme di attuazione del PTCP, nei termini sopra indicati, riferiti ad ambiti territoriali in oggi circoscritti ai comuni individuati nelle tabelle soprariportate, la Regione si riserva, con successiva iniziativa, nell'ambito dell'adozione del PTR o dell'adeguamento complessivo del PTCP, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni formulate dai Comuni, dalle Provincie e da altri soggetti, di estendere l'applicazione di tali

nuovi regimi normativi anche ad altri ambiti territoriali in cui gli stessi risultino in concreto approvati, avuto riguardo all'evoluzione e alle attuali caratteristiche dei luoghi, in modo da consentire anche ai Comuni in oggi non interessati, in sede di PUC o di varianti al vigente strumento urbanistico generale, di avvalersi di tali nuovi regimi normativi;

Che alla luce delle modifiche come sopra apportate si è provveduto all'adeguamento del fascicolo Relazione Generale;

Che da ultimo sono state apportate le seguenti due ulteriori correzioni agli elaborati di Piano: audite le Associazioni Ambientaliste ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in data 4 aprile 2011 e sentito il parere del CTR in data 4 aprile 2011:

- a) a fronte della sopracitata segnalazione nota Prot. IN/2011/6768 del 21 marzo 2011 del Dirigente del Settore Amministrazione Generale concernente le previsioni della variante sulla ex colonia di Marinella di proprietà regionale si è provveduto ad un parziale ripristino del regime ID-TR-TU originario coordinandolo con le prescrizioni conseguenti al vincolo ministeriale apposto sull'immobile (vedi lettera A scheda 65 tav. 51, 52);
- b) a fronte della sopracitata nota del Comune di Rapallo prot. 28121 del 16.06.2010 relativa alla interferenza del perimetro dell'area classificata PU del Golf di Rapallo con un progetto di riordino della viabilità si è provveduto ad una lieve modifica del perimetro dello stesso ripristinando il previgente regime TU al fine di eliminare la sovrapposizione (vedi lettera D scheda 49 tav. 26);

DATO ATTO infine

che seguito dell'iter istruttorio in precedenza descritto, la variante al PTCP di cui viene proposta l'approvazione al Consiglio Regionale è costituita dagli elaborati di seguito indicati, allegati alla presente proposta di deliberazione quali parti integranti e sostanziali :

1. Relazione generale
2. Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
3. Fascicolo proposte di modifica alle Norme di Attuazione contenente:
 - art. 49 bis Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo);
 - art. 49 ter Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA);
 - art. 79 bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia;
 - Art 79 ter Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente);
4. serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) relative alle proposte di variante cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo (PROPOSTA DI VARIANTE);
5. Fascicolo contenente dettaglio in scala 1:10.000 delle varianti cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo, articolato in 70 schede (schede n.1 – 65 relative alle varianti alle varianti e schede lett. A – E relative ad alcune rettifiche finalizzate ad eliminare incongruenze derivanti dalla trasposizioni cartografiche delle varianti al PTCP apportate dal Piano del Parco Naturale Regionale di Montemarcello – Magra approvato con D.C.R. n.41 del 3 agosto 2001);

Che per l'istruttoria tecnica della variante in oggetto sono stati usati materiali cartografici e fotografici appropriatamente aggiornati ed esaustivi, come ampiamente illustrato dai relatori nelle sedute del 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010, 16 febbraio 2011;

VISTO che a seguito di quattro sedute di illustrazione e discussione il CTR in adunanza generale e la sezione per la pianificazione territoriale e paesistica hanno reso in data 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010 e 16 febbraio 2011 le proprie valutazioni favorevoli in vista della formulazione alla Giunta regionale della presente proposta di approvazione della variante in oggetto al Consiglio Regionale;

RITENUTO che in conformità al parere come sopra reso dal CTR sia meritevole di approvazione, in quanto strumento idoneo a tutelare e valorizzare il paesaggio costiero ligure in coerenza sia con gli obiettivi e le azioni prefigurate dalla Convenzione Europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000 sia con l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sottoscritto in data 19 aprile 2001;

Propone al Consiglio Regionale

L'approvazione della variante di salvaguardia della fascia costiera del Piano territoriale di Coordinamento paesistico composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
3. Fascicolo proposte di modifica alle Norme di Attuazione contenente:
 - art. 49 bis Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo);
 - art. 49 ter Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA);
 - art. 79 bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia;
 - Art 79 ter Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente);
4. serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) relative alle proposte di variante cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo (PROPOSTA DI VARIANTE);
5. Fascicolo contenente dettaglio in scala 1:10.000 delle varianti cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo, articolato in 70 schede (schede nn. 1-65 e schede lett. A, B, C, D, E);

Di dare mandato agli Uffici regionali competenti in merito agli adempimenti di pubblicità dell'avvenuta approvazione della variante previsti dalla L.R. 39/1984 art. 4.

ALLEGATI NON DISPONIBILI INFORMATICAMENTE